

ALLEGATO A

Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli:

Contributo a fondo perduto, destinato a sanare in tutto o in parte, la morosità pregressa anche a fronte di una ri-contrattualizzazione della locazione a *canone calmierato* al fine di mantenere l'abitazione in capo al richiedente, o per consentire la permanenza nell'alloggio per il tempo necessario ad individuare una nuova sistemazione.

Rivolto a cittadini:

- **destinatari** di un atto di intimazione di **sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;**
- che, a causa dell'emergenza Covid-19, abbiano subito una diminuzione di reddito IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e che non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e oneri accessori;

La misura FIMI è a sportello, la precedenza è data dall'ordine di presentazione della domanda.

Il contributo massimo concedibile è pari ad € 8.000,00, e può essere destinato a:

- a) fino a un **massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata** dal comune, qualora il **periodo residuo del contratto** in essere **non sia inferiore ad anni due**, con rinuncia del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un **massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità necessarie** qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone di solidarietà fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 8.000,00, precisando che i contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una cooperativa edilizia, con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita, sono assimilati ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati;

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Sono equiparati a morosi incolpevoli i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, attestino, presentando una autocertificazione, in ragione dell'emergenza **Covid-19**:

- di aver subito la perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente
- di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori;

La situazione di consistente riduzione della capacità reddituale da cui consegue l'impossibilità a pagare il canone locativo, è accertata dal Comune, e può, in linea di principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat;

Requisiti del richiedente:

- a) Essere **titolare di un contratto di locazione** ad uso abitativo, di unità immobiliare sita in Ciriè, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **nel quale si è residenti da almeno un anno**;
- b) Avere **cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero**, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un **regolare titolo di soggiorno**.
- c) Possedere reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore **I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00**; i soggetti che dichiarano un ISEE pari a zero, dovranno presentare una dichiarazione integrativa dove indicheranno le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare;
- d) **Il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Torino di altro immobile fruibile ed adeguato al nucleo**;

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di:

- **Componente con età superiore a 70 anni**;
- **Componente con età inferiore a 18 anni**;
- **Componente con invalidità accertata per almeno il 74%**;
- **Presa in carico da parte dei servizi sociali o delle competente azienda sanitaria locale ASLTO4 per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale**;

I contributi saranno liquidati dal Comune direttamente al proprietario;

La sottoscrizione di nuovi contratti a *canone di locazione di solidarietà* dovrà avvenire con il supporto, dell'attività svolta dall'Ufficio Politiche Sociali, nell'ambito dell'attività della ASLo di cui alla D.G.C. n. 151/2021;

Le domande presentate al Comune, saranno inserite su EPICO, rispettando l'ordine di arrivo, previa **verifica di ammissibilità** da parte della **Commissione comunale** e convalidate al momento della liquidazione del contributo;

La **banca dati EPICO** costituisce, per la Regione Piemonte, fonte ufficiale per il **controllo dell'attuazione della misura** e per l'acquisizione dei dati ai fini del riparto delle risorse disponibili.

Si precisa che le misure di sostegno alla locazione FIMI e ASLo non sono tra loro cumulabili.